

Circolare n. 326 del 20 ottobre 2026 "Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding".

1. Premessa

Con la presente Circolare si istituisce una disciplina organica delle segnalazioni statistiche, finanziarie e di vigilanza per i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di *crowdfunding* ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503. L'intervento è finalizzato a rendere strutturata e continuativa la raccolta delle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di supervisione sui fornitori di servizi di *crowdfunding*, finora acquisite tramite un'indagine dedicata.

Ai sensi del Regolamento sull'adozione degli atti di natura normativa da parte della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (¹), non è stata effettuata l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), considerato che gli interventi in oggetto si limitano alla trasposizione in una rilevazione di dati già richiesti ai soggetti interessati e non comportano, pertanto, impatti significativi sui destinatari.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia.

Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di *crowdfunding*, il contenuto della presente Circolare è stato oggetto di consultazione preventiva con la Consob.

2. Descrizione delle segnalazioni e destinatari

La Circolare in oggetto è suddivisa nelle seguenti cinque sezioni:

- Sezione I – “Stato Patrimoniale”, contenente voci attinenti informazioni presenti nell'informativa di bilancio:
 - Sottosezione 1 – Attivo;
 - Sottosezione 2 – Passivo.
- Sezione II – “Dati di conto economico”:
 - Sottosezione 1 – Costi;
 - Sottosezione 2 – Ricavi.
- Sezione III – “Dati integrativi”, contenente informazioni sul numero dei dipendenti e delle collaborazioni continuative rilevanti.
- Sezione IV – “Altre informazioni”, contenente informazioni specifiche sulle attività svolte dai fornitori di servizi di crowdfunding, sulla liquidità, sulle caratteristiche dei prestiti, sulle spese fisse generali sostenute:
 - Sottosezione 1 – Operazioni di raccolta;

¹ Cfr. Provvedimento del 9 luglio 2019. Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- Sottosezione 2 – Servizi di lending crowdfunding senza gestione di portafoglio prestiti;
- Sottosezione 3 – Servizi di lending crowdfunding con gestione di portafoglio prestiti;
- Sottosezione 4 – Caratteristiche dei prestiti;
- Sottosezione 5 – Servizi di equity crowdfunding;
- Sottosezione 6 – Servizi di debt crowdfunding;
- Sottosezione 7 – Rischio reputazionale;
- Sottosezione 8 – Liquidità;
- Sottosezione 9 – Monitoraggio progetti;
- Sottosezione 10 – Spese fisse generali.
- Sezione V – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, che contiene esclusivamente un rinvio alla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” per il contenuto e le istruzioni di compilazione delle voci della Sezione in questione.

Ad eccezione delle Sottosezioni 2, 3, 5, 6, 7 e 9 della Sezione IV, che hanno periodicità annuale, le restanti Sezioni e Sottosezioni hanno, invece, periodicità semestrale.

Le segnalazioni sono rivolte ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, nonché alle banche, alle SIM, agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che prestano servizi di *crowdfunding*.

3. Decorrenza delle segnalazioni

La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2027.